

## SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura ed installazione di attrezzature scientifiche nell'ambito del progetto sPATIALS3 "Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un'alimentazione più sana, sicura e sostenibile"

Progetto cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020, Call HUB Ricerca e Innovazione.

GARA N.....- CUP: E48I20000020007 - CIG..... - CUI..... - LOTTO Nr. ....

### TRA

l'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito "IBBA-CNR") con sede legale in Via Edoardo Bassini, 15 - 20133 Milano (MI), C.F. n. 80054330586 e P. IVA n. 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore f.f. Dott. Aldo CERIOTTI, domiciliato per la carica presso la sede del CNR, munito degli occorrenti poteri in forza di decreto di nomina prot.n. 0036587 del 24 maggio 2018,

E la Ditta \_\_\_\_\_ di seguito indicata "Ditta", partita IVA

\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ nella

sua qualità di Legale Rappresentante

### PREMESSO

- che con decisione di contrattare n. ....del xx/xx/2020 è stato ritenuto opportuno per IBBA-CNR indire una procedura negoziata suddivisa in cinque lotti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Codice dei contratti

pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura ed installazione di

attrezzature scientifiche nell'ambito del progetto sPATIALS3;

- che in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la RDO MEPA nr. , e nella medesima data sul portale del CNR e sul sito del MIT;

- che il RUP, all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, ha formulato la proposta di aggiudicazione per il LOTTO nr. .... in favore della

Ditta che ha ottenuto un punteggio di \_\_\_\_\_ punti su 100, per l'importo

contrattuale di Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa, corrispondente al ribasso del \_\_\_\_ %;

- che con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a firma del

Direttore f.f. IBBA-CNR, la Ditta è stata riconosciuta aggiudicataria della

fornitura in questione e che la stessa ha manifestato la volontà di

impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto, alle condizioni,

modalità e termini di seguito stabiliti oltre a quelli indicati nella

documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica;

- che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta nel bando di

gara ai fini della stipula del presente contratto;

- che, a seguito della verifica del possesso in capo alla Ditta dei requisiti di

legge per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione,

l'aggiudicazione è divenuta efficace con provvedimento di aggiudicazione

definitiva prot. nr. .... del .....

**TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART.1 PREMESSE E ALLEGATI** - Le premesse, gli atti e i documenti ivi

richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte

inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dalla Ditta. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede fatta eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dalla Ditta ed espressamente accettate da IBBA-CNR.

**ART.2 – OGGETTO** – Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e installazione di .....presso IBBA-CNR ingresso Via Alfonso Corti, 12 Cap. 20133 Milano, secondo le indicazioni dettagliatamente descritte nei documenti di gara.

**ART.3 – IMPORTO** - L'ammontare complessivo del contratto, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara è di € \_\_\_\_\_ oltre IVA, per la fornitura, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. L'importo si riferisce alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'importo è dovuto unicamente alla Ditta e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti di IBBA-CNR. Il prezzo è comprensivo di ogni spesa e/o onere diretto o connesso, eccetto gli oneri fiscali, necessario per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi. L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e la Ditta non ha in ogni caso diritto a pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualsiasi natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

**ART.4 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO** – Il rapporto

contrattuale è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto e, per quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile:

- dall'offerta economica presentata dalla Ditta;

- dall'offerta tecnica presentata dalla Ditta;

- dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i ;

- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del C.N.R.;

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati personali);

- dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190;

**ART.5 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E MARCATURA**

“CE” - Le caratteristiche tecniche generali e le quantità oggetto della fornitura sono descritte nel Capitolato tecnico e nei connessi documenti di gara. La fornitura dovrà essere munita, per le componenti che lo richiedono, della marcatura di certificazione “CE”, richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta “Nuova direttiva macchine”), recepita ed attuata per l'Italia mediante il

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010

Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n.

41) e s.m.i.

#### **ART.6 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE**

- Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. Sono altresì a carico della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione senza diritto di rivalsa nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura. A tal fine la Ditta si impegna ad utilizzare in sede di installazione personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

**ART.7 – DURATA** - Il tempo utile per la consegna della strumentazione è di \_\_\_\_\_ dalla stipula del contratto. Il termine ultimo per l'installazione, messa in opera e collaudo è il \_\_\_\_\_.

**ART.8 - VERIFICA DI CONFORMITA DELLA FORNITURA** – 1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, IBBA-CNR ha altresì la facoltà di chiedere al contraente tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla Lettera di invito e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica

di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

**ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO** Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, la Ditta potrà emettere fattura solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo; per le modalità di fatturazione si rimanda alle indicazioni presenti nel Capitolato.

**ART.10 – PENALI** – Fatto salvo il diritto di IBBA-CNR al risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, IBBA-CNR si riserva, nell'ipotesi in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e qualificata a suo insindacabile giudizio, calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino a un massimo del 10% ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

**ART. 11 – GARANZIA** La garanzia fornita copre un periodo di .....mesi dalla data della positiva verifica di conformità della strumentazione e comprende quanto previsto dal capitolato tecnico di gara.

**ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA** - Contestualmente alla firma del presente atto ed a garanzia delle obbligazioni contrattuali, la Ditta ha presentato una garanzia nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (secondo le disposizioni dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016)

nella forma di fidejussione bancaria/polizza assicurativa N. \_\_\_\_\_ rilasciata

in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_.

Detta garanzia è prodotta nelle forme richieste e precisamente prevede la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a

semplice richiesta scritta di IBBA-CNR. La garanzia definitiva è prestata a

garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico

della Ditta. In particolare la garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti

dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali

e, pertanto, resta espressamente inteso che IBBA-CNR avrà il diritto di

rivalersi direttamente sulla cauzione e, dunque, sulla fideiussione per

l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della cauzione indicata nel

presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o

per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere all'immediato reintegro

entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte

di IBBA-CNR. La garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità

indicate nell'art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in particolare,

l'ammontare residuo sarà svincolato solo al momento del rilascio del

certificato di verifica di conformità superato con esito positivo.

**ART.13 – RESPONSABILITÀ** - La Ditta è responsabile dei danni derivanti

e/o connessi all'esecuzione del presente contratto e, in relazione agli

obblighi come sopra assunti, dichiara espressamente di rispondere nei

confronti di IBBA-CNR, oltre che per dolo o colpa grave, anche per colpa

lieve. La Ditta, in ogni caso, tiene indenni l'IBBA, i dipendenti di

quest'ultimo ed i terzi per qualsiasi danno essi abbiano a subire in relazione al mancato svolgimento, con la dovuta diligenza, delle attività che sono state affidate col presente contratto.

**ART.14 – RECESSO** – Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, IBBA-CNR potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili alla Ditta:

- i) per motivi di pubblico interesse;
- ii) in qualsiasi momento della fornitura in applicazione delle facoltà concesse dall'art. 1464 c.c. .

La volontà di recesso sarà comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IBBA-CNR. In caso di recesso, il contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

**ART.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** – Fermo quanto disposto dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, IBBA-CNR ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della fornitura;
- inadempimento riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;

- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;

- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio personale;

- sospensione della fornitura da parte della Ditta senza giustificato motivo;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, con immediata comunicazione ad IBBA-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di \_\_\_\_\_ della notizia dell'inadempimento della propria controparte;

- rallentamento della fornitura senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'installazione nei termini previsti dal contratto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile alla Ditta verranno riconosciuti a quest'ultima solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accertata da IBBA-CNR. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire a IBBA-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa.

Rimane ferma la facoltà da parte di IBBA-CNR di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento

adottato da IBBA-CNR e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di ottemperare all'esecuzione della fornitura. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, IBBA-CNR procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

**ART.16 - SUBAPPALTO** - Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 entro i limiti consentiti dalla legge e per le prestazioni preventivamente dichiarate in sede di gara. La Ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare a IBBA-CNR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri a carico della Ditta la quale rimane unica e sola responsabile nei confronti di IBBA-CNR della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Ditta manleva e tiene indenne IBBA-CNR da qualsiasi pretesa avanzata da soggetti terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o suoi dipendenti/ausiliari.

**ART.17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO** – La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti a IBBA-CNR.

**ART.18 – RESPONSABILI DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO** I responsabili della corretta esecuzione del contratto sono

individuati da IBBA-CNR nella persona del R.U.P. e per la Ditta nella persona del \_\_\_\_\_. Il responsabile dell'esecuzione del contratto comunica alla Ditta ogni dato relativo all'esecuzione della fornitura, vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure eventualmente necessarie, cura la definizione e gestione della fornitura e dà comunicazioni delle eventuali varianti.

**ART.19 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI** – Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del d.lgs. 50/2016 in caso di novazione soggettiva, e comma 13 del medesimo articolo, in caso di cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

**ART.20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE** - Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta e IBBA-CNR saranno regolate in via esclusiva dinanzi al Tar Lazio, Roma.

**ART.21 – SPESE ED ONERI FISCALI** - Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto sono interamente a carico della Ditta. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della Ditta.

Il presente contratto, che consta di 14 pagine, è stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo su contratto e capitolato tecnico è a carico dell'Operatore economico, il pagamento verrà assolto in modalità virtuale e ne verrà data comunicazione a IBBA-CNR:

Bollo assolto dall'Operatore economico in modo virtuale con autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di \_\_\_\_\_

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della tariffa del D.P.R. 26/04/1986, N, 131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione della medesima.

**ART.22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI** - Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi. Roma, Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta \_\_\_\_\_

Per IBBA-CNR \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Per la Ditta \_\_\_\_\_

Per IBBA-CNR \_\_\_\_\_

BOLLA

BOZZA

BOZZA

BOZZA